



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 18, co. 2, lett. n);
- VISTO il D.R. n. 1182 del 19 dicembre 2012 con il quale è stato emanato il Regolamento di funzionamento del citato Dipartimento e succ. modd.;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione del 18 settembre 2018 con allegato il nuovo Regolamento di funzionamento del medesimo Dipartimento;
- VISTO il parere espresso dal Consiglio degli Studenti;
- VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 30 ottobre 2018;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, allegato n. 1 al presente provvedimento, che annulla e sostituisce il precedente emanato con D.R. n. 1182 del 19 dicembre 2012 e modificato con D.R. n. 301 del 3 aprile 2014.

Art. 2 – Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione di cui all'art. 1, affisso all'Albo ufficiale di Ateneo, entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



All. 1



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

(SUSeF)

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Obiettivi e aree tematico-disciplinari del Dipartimento

TITOLO II – ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 2 – Organi del Dipartimento

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

Art. 5 – Convocazione e modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio di Dipartimento

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

Art. 7 – Verbalizzazione e pubblicità

Art. 8 – Commissioni del Dipartimento: composizione e funzioni

Art. 9 – Giunta di Dipartimento

Art. 10 – Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 11 – Unità di gestione della qualità

Art. 12 – Consigli di corso di studio

Art. 13 – Responsabile amministrativo

Art. 14 – Responsabile delle funzioni didattiche

Art. 15 – Sezioni del Dipartimento

Art. 16 – Procedure per le elezioni degli Organi

TITOLO III - ATTIVITÀ

Art. 17 – Ricerca scientifica

Art. 18 – Corsi master, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione finalizzata

Art. 19 – Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

Art. 20 – Prestazioni di ricerca in favore di terzi

Art. 21 – Attività di ricerca in cooperazione

Art. 22 – Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

Art. 23 – Relazioni con altre Università ed Enti di Ricerca e internazionalizzazione

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 24 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Art. 25 – Disposizione di chiusura

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1

Obiettivi e aree tematico-disciplinari del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) svolge le funzioni finalizzate alla ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie e tutte le funzioni rientranti, per legge, per Statuto di Ateneo o per Regolamento di Ateneo, nella propria competenza, nell'ambito delle seguenti aree tematico disciplinari:

- beni culturali;
- comunicazione;
- demo-etno-antropologia;
- filosofia;
- lingue e letterature classiche e medievali;
- lingue e letterature moderne e contemporanee;
- linguistica;
- pedagogia;
- politologia;
- psicologia;
- scienze dell'antichità ed archeologia;
- scienze della terra per i beni culturali;
- scienze giuridiche;
- sociologia;
- storia;
- storia dell'architettura;
- storia dell'arte.

2. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione è una comunità di professori e ricercatori che si riconoscono nelle diverse scienze umanistiche, sociali e della formazione, e che condividono l'intento di sviluppare una comune strategia di ricerca e di collaborare nella gestione della didattica dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento. Per ciò che attiene alla ricerca promuove un sistematico confronto tra le differenti aree e discipline umanistiche, sociali e della formazione e tra queste e settori affini, rappresentati all'interno del nostro e di altri Atenei, al fine di favorire l'individuazione di aree di studio originali, innovative e "di frontiera" nella ricerca di base,

la formulazione di ipotesi di risoluzione di problemi scientifici che si collocano frequentemente a cavallo tra differenti aree disciplinari e la realizzazione di una effettiva e proficua interdisciplinarietà. Per ciò che attiene alla didattica, il Dipartimento valorizza la collaborazione scientifica tra le differenti discipline e aree di ricerca presenti al suo interno al fine di proporre ordinamenti di studio strutturati secondo le finalità dei vari corsi di laurea, e l'istituzione di dottorati di ricerca coerenti con le aree di ricerca e con le loro aggregazioni interdisciplinari. Nel perseguire le proprie finalità scientifiche e didattiche, il Dipartimento accoglie e valorizza il patrimonio di ricerca, di organizzazione e di esperienza relativo sia al personale docente, sia a quello tecnico e amministrativo, acquisito con la costituzione del Centro "G.A. Colozza", e progressivamente ampliato e arricchito al momento della creazione della Facoltà di Scienze Umane e Sociali e della successiva trasformazione in Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali. Favorisce, inoltre, in sintonia con l'Amministrazione Centrale, lo sviluppo e l'utilizzo, da parte delle strutture tecnico-amministrative, di specifiche competenze tecnico-manageriali di supporto alla ricerca al fine di individuare opportunità di ricerca, a livello nazionale e internazionale, e di assicurare un'assistenza competente ed efficace per l'elaborazione di progetti di ricerca competitivi.

3. Al Dipartimento possono afferire docenti e ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari delle seguenti aree:

- Area 4: Scienze della terra;
- Area 8: Ingegneria civile ed architettura;
- Area 10: Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
- Area 11: Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche;
- Area 12: Scienze giuridiche;
- Area 13: Scienze economiche e statistiche;
- Area 14: Scienze politiche e sociali.

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Direttore di Dipartimento;
- b) Il Consiglio di Dipartimento;
- c) La Commissione paritetica docenti-studenti;
- d) L'Unità di gestione della qualità.

2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni secondo quanto previsto all'art. 15.

Art. 3

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, le sedute del Consiglio di Dipartimento e delle Commissioni dotate di poteri deliberativi, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari;
- d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualità che fanno capo al Dipartimento;
- e) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla normativa vigente.

2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, o nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione del Direttore, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia, che devono trovarsi nelle condizioni previste nel primo capoverso.

3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono previste nel Regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il Direttore risultato eletto è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore è nominato con Decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-direttore.

7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un Responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

8. Il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente gli atti relativi alla gestione finanziaria del Dipartimento, che vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

9. Il Direttore, in casi di necessità e urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento mediante ordinanza, la quale è sottoposta ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 4

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

a) approva il Regolamento di Dipartimento;

b) approva il programma triennale di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche e di ricerca;

c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei Corsi di Studio;

d) può richiedere l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche;

e) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli di corsi di studio ove istituiti;

f) procede, acquisiti i relativi pareri dei Consigli di corsi di studio ove istituiti, all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi e all'affidamento degli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

g) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;

h) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;

i) organizza corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;

j) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;

k) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con Università e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;

l) formula richieste agli Organi di governo dell'Ateneo in merito alle esigenze di copertura di posti di professori e ricercatori, di assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di attribuzione di risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche;

n) formula la proposta di chiamata di professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia; di professori di seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; di ricercatori con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato;

o) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dalla normativa vigente;

p) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;

q) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca e borse di studio;

r) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente, nonché esprime parere sul rilascio del nulla osta per attività didattiche presso altri Atenei;

s) propone l'istituzione e l'attivazione di Corsi master, di perfezionamento, di specializzazione e di alta formazione;

t) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, così come le competenze relative alla gestione finanziaria, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti eletti tra il personale tecnico e amministrativo assegnato alla Struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla Struttura. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni; la rappresentanza degli studenti dura in carica due anni. I requisiti e le modalità per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, degli studenti e dei dottorandi, specializzandi e assegnisti sono previste nel Regolamento elettorale di Ateneo.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento sono svolte dal Responsabile amministrativo.

Art. 5

Convocazione e modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto, tenuto conto delle possibili diverse composizioni del Consiglio in ragione delle deliberazioni da assumere.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da discutere, deve essere comunicata ai membri del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in casi di comprovata urgenza, di cinque giorni dallo svolgimento della riunione mediante invio per posta elettronica, all'indirizzo e-mail istituzionale di Ateneo, a meno che l'afferente, per comprovati motivi, non abbia indicato un indirizzo diverso alla Segreteria del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno.
4. I membri del Consiglio di Dipartimento non possono intervenire tramite rappresentante, né delegare il proprio voto. L'intervento mediante videoconferenza è ammesso solo in casi di comprovata necessità, previa autorizzazione del Direttore.
5. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non deve essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Le delibere, salvo diversa disposizione della Legge, dello Statuto o del Regolamento di Ateneo, vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa vigente.

Art. 6

Svolgimento sedute

1. I consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Presidente dà loro la parola nell'ordine di iscrizione.
2. Nello svolgimento degli interventi i consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, a un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata di due minuti.

3. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale e il Responsabile amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati esperti esterni, qualora il Direttore e il Consiglio lo ritengano opportuno sulla base degli argomenti in esame.

Art. 7

Verbalizzazione e pubblicità

1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, in un unico originale, sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante. Il verbale è approvato nella seduta successiva del Consiglio e rimane depositato presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.
2. I verbali delle sedute del Consiglio sono, in ogni caso, pubblicati sul sito del Dipartimento.

Art. 8

Commissioni di Dipartimento: composizione e funzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire commissioni permanenti o temporanee, determinandone compiti e poteri anche in ragione di specifiche deleghe ad esse attribuite.
2. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce la composizione delle commissioni, con numero dispari di membri, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli Organi del Dipartimento.
3. Alle commissioni dotate di poteri deliberativi partecipano di diritto il Direttore e il Vice-direttore, nonché due rappresentanti eletti fra i professori di prima fascia, due rappresentanti eletti fra i professori di seconda fascia, due rappresentanti eletti fra i ricercatori e un rappresentante eletto fra il personale tecnico-amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo.
4. Il Consiglio nomina il Presidente della commissione tra i docenti designati. Il Presidente convoca la commissione ogni volta che lo ritenga necessario o quando gli venga formalmente richiesto per iscritto da più di un terzo dei membri della commissione stessa.
5. La commissione è validamente costituita con la presenza dei due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Delle adunanze delle commissioni dotate di poteri deliberativi viene redatto verbale, in un unico originale, sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante. Il verbale è approvato nella seduta successiva della commissione e rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento. I verbali sono resi pubblici nelle forme stabilite dal Consiglio e per la loro consultazione si applicano le norme in materia di diritto di accesso

7. Le commissioni, tranne la Commissione paritetica docenti-studenti, restano in carica per tutta la durata del mandato del Direttore.

8. La partecipazione alle commissioni non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Art. 9

Giunta di Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire, previa delibera del Consiglio, la Giunta di Dipartimento, commissione temporanea dotata di poteri deliberativi, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- svolgere attività istruttorie per conto del Consiglio;
- redigere la proposta di budget di esercizio e di programmazione dei fondi di ricerca;
- definire i criteri di ripartizione delle voci di spesa relativamente alle missioni, alle pubblicazioni e all'organizzazione di convegni e seminari, tenendo conto dei vincoli, dei limiti di spesa e delle disponibilità dei fondi di dipartimento;
- formulare proposte sulle pratiche relative alle variazioni di budget e all'imputazione delle spese dei progetti di ricerca finanziati, nonché deliberare autorizzazioni di spesa per importi non superiori a 5.000,00 euro.

2. La Giunta di Dipartimento è presieduta dal Direttore. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo.

Art. 10

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita presso il Dipartimento la Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:

- a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
- c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;
- d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.

3. La composizione della Commissione deve garantire l'adeguata rappresentanza di tutti i percorsi formativi attivi nel Dipartimento. La Commissione, pertanto, è composta da una rappresentanza

paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio del Dipartimento, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento, ove necessario, può variare, con propria delibera, il numero dei componenti della Commissione nel rispetto della rappresentatività paritetica, al fine di consentire una adeguata rappresentatività delle differenti aree formative presenti in Dipartimento. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.

4. Le sedute, presiedute dal Presidente, sono regolarmente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei membri della Commissione stessa e di entrambe le componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengano il voto favorevole della maggioranza semplice ove non diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente. La maggioranza semplice è data dalla metà più uno dei votanti, esclusi gli astenuti. La maggioranza assoluta è data dalla metà più uno dei componenti la Commissione. Qualora nelle votazioni si raggiunga la parità, il voto del presidente vale doppio. Delle adunanze della Commissione viene redatto, a cura del segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento. I verbali della Commissione sono pubblici e sono inseriti nel sito web del Dipartimento.

5. La funzione di membro della Commissione paritetica è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualità.

Art. 11

Unità di gestione della qualità

1. È istituita presso il Dipartimento l'Unità di gestione della qualità (UGQ), commissione permanente che rappresenta un'articolazione periferica del Sistema di assicurazione della qualità interna dell'Ateneo. L'Unità coordina le attività relative all'assicurazione della qualità della ricerca e dei processi formativi all'interno del Dipartimento attraverso l'interazione con il Presidio della Qualità di Ateneo e il monitoraggio e la valutazione della qualità della ricerca dipartimentale. La Commissione agisce come referente del Dipartimento per gli Organi di Ateneo e di Dipartimento che si occupano di assicurazione e valutazione della qualità.

2. L'Unità di gestione della qualità all'interno del Dipartimento è composta ai sensi dell'art. 34, co. 6, dello Statuto, nonché ai sensi del Regolamento UGQ di Ateneo che disciplina, altresì, le modalità di funzionamento dell'Unità.

Il Coordinatore sarà scelto tra i docenti facenti parte dell'Unità di gestione della qualità.

L'Unità può richiedere la partecipazione alle sedute del Direttore o del Vice-direttore, nonché del Responsabile amministrativo del Dipartimento.

3. L'Unità ha accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, con il supporto amministrativo delle Segreterie del Dipartimento, svolge la propria attività in accordo con le linee guida emanate dal Presidio della Qualità di Ateneo al fine di attuare, nel Dipartimento, la politica di qualità definita dall'Ateneo.

4. La funzione di membro dell'Unità è incompatibile con la partecipazione alla Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Consigli di corso di studio

1. Il funzionamento dei Consigli di corso di studio è disciplinato dal Regolamento del Consiglio di corso di studio di Ateneo e da ciascun Regolamento di Consiglio di corso di studio.

2. Compiti e funzioni dei Consigli di corso di studio sono disciplinati dall'art. 36, co. 4, dello Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 13

Responsabile amministrativo

1. Al Responsabile amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore Generale e del Direttore di Dipartimento, per quanto di competenza, funzioni di:

a) collaborazione con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di convegni e seminari di competenza del Dipartimento, aggiornamento del sito web di Dipartimento nelle parti relative alla ricerca e al funzionamento degli organi;

b) predisposizione dei documenti di programmazione economica, finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;

c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili;

d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore;

e) partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, in relazione alle specifiche competenze.

f) segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto.

2. Il Responsabile amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell'Amministrazione Centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell'attività di amministrazione del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell'Amministrazione Centrale.

Art. 14

Responsabile delle funzioni didattiche

1. Il Responsabile delle funzioni didattiche ha funzioni di supporto nell'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria Studenti e con gli uffici dell'Amministrazione Centrale. Cura la tenuta degli atti e dei documenti dei Consigli di corso di studio, l'aggiornamento del sito web di Dipartimento nelle parti relative alla didattica e assiste i Presidenti dei Consigli di corso di studio nelle loro funzioni.
2. Il Responsabile delle funzioni didattiche partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento e a quelle dei Consigli di corso di studio senza diritto di voto.

Art. 15

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi, previa apposita delibera del Consiglio che ne specifica i compiti, in Sezioni caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei. L'istituzione di ogni singola Sezione richiede l'afferenza di almeno sette professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri e dovranno essere funzionali ai rispettivi ambiti di ricerca. Le sezioni sono rinnovate ogni triennio.
3. Ogni professore o ricercatore afferente al Dipartimento può aderire ad una sola Sezione.
4. Tra i professori e ricercatori afferenti alla Sezione viene designato un Coordinatore della Sezione, in carica per tutta la durata della Sezione, e un componente, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
5. Le riunioni delle sezioni sono valide se sono presenti i due quinti dei componenti. Delle adunanze della Sezione viene redatto, a cura del segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento. I verbali sono pubblici secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento e per la loro consultazione si applicano le norme in materia di diritto di accesso.

Art. 16

Procedure per le elezioni degli Organi

1. Le procedure per le elezioni degli Organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo.

TITOLO III – ATTIVITA'

Art. 17

Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca operando secondo criteri che valorizzino la qualità, il merito e l'internazionalizzazione.
2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca, su richiesta diretta di un afferente o sulla base di accordi con l'istituzione di provenienza.

Art. 18

Corsi master, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione finalizzata

1. Il funzionamento dei corsi master, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione finalizzata è disciplinato dai relativi Regolamenti di Ateneo.

Art. 19

Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

1. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza e con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, in collaborazione con le Strutture didattiche di Ateneo indicate dallo Statuto, all'attività didattica degli insegnamenti afferenti al Dipartimento medesimo.
2. Nel caso di attivazione di corsi di studio interdipartimentali, il Dipartimento designa tra i professori e ricercatori afferenti tre componenti della Struttura di raccordo costituita tra i Dipartimenti cui si riferiscono i Corsi di studio interdipartimentali.
3. La Struttura di raccordo, composta da tre componenti designati da ciascun Consiglio di Dipartimento coinvolto e dai loro Responsabili delle funzioni didattiche, senza diritto di voto, coordina le attività degli insegnamenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti nei Corsi di laurea interdipartimentali, proponendo agli stessi Dipartimenti l'adozione di idonei provvedimenti organizzativi. La Struttura è coordinata da un suo componente designato all'atto della costituzione con apposita delibera.
4. Le delibere della Struttura di raccordo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20

Prestazioni di ricerca in favore di terzi

1. Il Dipartimento, nei limiti di quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto di Ateneo, può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico su specifiche tematiche di propria competenza, a favore di istituzioni pubbliche e di enti privati, compatibilmente con la proprie funzioni istituzionali, previa stipula di apposite convenzioni, approvate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 21

Attività di ricerca in cooperazione

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l'adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

Art. 22

Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti o dagli stessi coordinate o dirette, impiegando adeguate procedure di valutazione della qualità delle stesse.
3. Il Dipartimento promuove e valorizza l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti dai suoi afferenti anche attraverso il sito internet dipartimentale, mettendo a disposizione dei visitatori informazioni e servizi offerti. Il Dipartimento nomina tra il personale tecnico-amministrativo uno o più responsabili del Portale, che ne assicurano il costante aggiornamento.

Art. 23

Relazioni con altre Università ed Enti di Ricerca e internazionalizzazione

1. Il Dipartimento, coerentemente coi propri obiettivi formativi e scientifici, instaura rapporti di collaborazione, anche volti allo svolgimento di stage e tirocini di studenti e laureati, con istituzioni pubbliche, ordini professionali, imprese e organizzazioni imprenditoriali, nonché con Università ed Enti di Ricerca anche attraverso la partecipazione a strutture consortili o a rapporti di cooperazione con Fondazioni e Enti, laddove coerenti e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali e sulla base di criteri di trasparenza.

2. Il Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, sottopone agli Organi di Ateneo richieste di patrocinio, convenzioni o accordi con altri Enti in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali. Il Consiglio nomina tra i docenti e ricercatori del Dipartimento un referente del Dipartimento per ciascun patrocinio, convenzione o accordo di collaborazione, il quale, ne è responsabile fino a quando essi sono in vigore.

3. Il Dipartimento intraprende iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei nel settore della didattica e della ricerca.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 24

Approvazione del Regolamento e sue modifiche

1. L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 25

Disposizione di chiusura

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.